

## ***Terre e rocce da scavo (focus)***

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**SETTEMBRE 2021**

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

**ecocamere**



### **Contenuto della sessione**

Quando e come le terre e rocce da scavo diventano sottoprodotti  
Definizioni ed esclusioni dal campo di applicazione del Dpr 120/2017


- La normale pratica industriale
- Deposito intermedio
- Trasporto e relativo documento

I materiali di riporto e la loro gestione

Le nuove norme per la gestione di terre e rocce che restano rifiuti

Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dal campo di applicazione del nuovo Dpr 120/2017

**ecocamere**





**Art. 185, D.lgs. 152/2006**



**Non rientrano (comma 1) ....**

- .....
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato
- .....

**Sono esclusi (comma 4):**

Il suolo escavato non contaminato .... utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, **nell'ordine**, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].

ecocamere



**Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 → SOTTOPRODOTTI**



**Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264**

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.



**Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016**



**Dpr del 13 giugno 2017, n. 120**

Regolamento recante la disciplina semplificata della **gestione delle terre e rocce da scavo**, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ( art. 4)

ecocamere



## TERRE E ROCCE DA SCAVO

### DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

**Il DPR 120/2017 ricomprende in un unico atto normativo tutte le disposizioni a supporto della gestione delle TRS**

**Abroga** il DM 10 Agosto 2012 n. 161 – regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle TRS

**Modifica:**

- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41, comma 2 D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *disposizioni in materia ambientale*
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13 – *ulteriori disposizioni in materia di TRS*

ecocamere



### Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli (suddivisi in 6 Titoli) e da 10 allegati

- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**

- prevede delle modalità di utilizzo:

1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata sull'allegato 10).

ecocamere



**"terre e rocce da scavo":**

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, [Allegato 5](#), al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

Dove

Il "**suolo**" è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DI 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

**Il regolamento:**



**1. Non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).**

**2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.**

## Nel regolamento



ai fini della loro definizione le TRS per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
  1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
  2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

**Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere.**

ecocamere



### **Art. 2 comma 1 lettera o**

#### **Normale Pratica Industriale**

Operazioni, anche condotte singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, **nell'allegato 3** troviamo alcune indicazioni.....

Allegato 3



#### **Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)**

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

ecocamere

Quanto è contenuto nel **DPR 120/2017 è applicabile in tutti i cantieri**



Cantieri rientranti nella **definizione di cui all'art. 2**, prevedendo anche procedure amministrative e procedurali semplificate per ognuna delle tipologie di cantiere.

**Art. 2:**

t) "**cantiere di piccole dimensioni**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

u) "**cantiere di grandi dimensioni**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

v) "**cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia**": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06

ecocamere



**Aspetti essenziali:**

- **Punti di indagine: dove**
- **Campioni: quanti e modalità di formazione**
- **Analisi**

*Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera.*

*Azioni comunque da documentare.*

ecocamere



**CHI SONO gli attori:**

**PROPONENTE** -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

**PRODUTTORE** -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

**ESECUTORE** -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

ecocamere



**Elementi caratterizzanti:**

**Piano di utilizzo**

**Dichiarazione di utilizzo art. 21**

**Deposito Intermedio**

**Trasporto**

**Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo**

ecocamere



#### **Art. 2, comma 1 – definizione**

f) «**piano di utilizzo**»: documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il **rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti** dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, e dall'art. 4 del presente regolamento, **ai fini dell'utilizzo** come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni (allegato 5 – art.li 14,15,16,17).

Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

#### **Art. 21**

«**dichiarazione di utilizzo**»: la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, è attestata dal produttore tramite una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo** (di cui all'allegato 6 – art. 21):

al comune del luogo di produzione e

all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

*Assolve la funzione del piano di utilizzo per:*

- *cantieri di piccole dimensioni,*

- *cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)*

ecocamere



#### **Art. 5**

##### **Deposito Intermedio**

**1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:**

a) il **sito rientra** nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, **oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche** nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06

b) **l'ubicazione e la durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21

c) **la durata del deposito non può superare** il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;

d) **il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito** in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo

e) **il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21** e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.



ecocamere



#### **Art. 5**

##### **Deposito Intermedio**

**2.** Il proponente o il produttore **può individuare** nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **uno o più di siti di deposito intermedio idonei**.

In caso di **variazione del sito** di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

**3.** **Decorso il periodo di durata del deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, tali terre e rocce **sono gestite come rifiuti**, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 152/06.

ecocamere



#### **Art. 6**

##### **Trasporto**

**1.** Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è **accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7**.

Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **alla copia del contratto** in forma scritta di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

**2.** La documentazione di cui al comma 1 è **predisposta in triplice copia**, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il **proponente e l'esecutore siano soggetti diversi**, una **quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

ecocamere



#### **Art. 7**

#### **Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo**

1. L' **utilizzo delle terre e rocce da scavo** in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è **attestato** all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (allegato 8).

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è **resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, **anche solo in via telematica**, del modulo di cui all'allegato 8:

- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
- al Comune del sito di produzione
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata **per cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.**

**L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

4. **Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.**

ecocamere




#### **Deposito temporaneo**

**Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503\*) il deposito temporaneo**, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza **almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,**

**Inoltre**

**Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.**

ecocamere



Fonte: Linee guida ISPRA

ecocamere



**Art. 184 ter D.lgs. 152/2006 → Cessazione qualifica rifiuti**

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), inclusa la valutazione visiva.

**Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.**

ecocamere



**Art. 184 ter D.lgs. 152/2006 - condizioni**

**Comma 1**

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

**Comma 2**

.... I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, in assenza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto...



**Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, comma 3**

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi ... le disposizioni di cui al DM febbraio 1998 e DM 161/2005.

ecocamere



Come devono essere i materiali prodotti dall'impianto di trattamento per essere definiti materie prime secondarie?

Le caratteristiche sono indicate dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4 (MPS per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

dal  
DM 5.2.98,  
Allegato 1, sub 1



#### 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

**7.1.1 Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

**7.1.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

##### 7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

**7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

dal  
DM 5.2.98,  
Allegato 1, sub 1

#### 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

.....  
**7.2 Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

**7.2.1 Provenienza:** attività di lavorazione dei materiali lapidei.

**7.2.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

##### 7.2.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];

b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];

c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];

e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

**7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.



#### 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

.....  
**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo [170504].

**7.31-bis.1 Provenienza:** attività di scavo.

**7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

##### 7.31-bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

**7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.



## **Conglomerato Bituminoso Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**



### **End of Waste per il conglomerato**

#### **Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:**

**è entrato** in vigore il 3 luglio 2018,

**disciplina le modalità per la cessazione** della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

**identifica i rifiuti** che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia il **soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia il **soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

**Individua la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

1/6

ecocamere



#### **Definizioni (art. 2)**

**Conglomerato bituminoso** -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

**Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

**Lotto** -> insieme di granulato conglomerato bituminoso  $\leq$  a 3.000 m<sup>3</sup>

**Produttore** -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.


**Dichiarazione di conformità** -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

**Autorità competente** -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06

2/6

ecocamere

**ANALISI DI UN  
PROCESSO  
PRODUTTIVO**  
1° esempio



**ANALISI DI UN  
PROCESSO  
PRODUTTIVO**  
2° esempio





**Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto** deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA** (art. 188 D.lgs. 152/06).

**IMPORTANTE:** E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

ecocamere



La giurisprudenza ci appare oggi maggioritaria nel ritenere quale **produttore del rifiuto, "di regola", l'impresa edile appaltatrice, non escludendo il committente (nuova definizione di produttore), ma escludendo il proprietario e il direttore dei lavori, salvo una diretta partecipazione di costoro nella commissione dell'illecito.**

Colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde pienamente.

Dove il contratto di appalto **prevede** che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore e il committente non ha obblighi di garanzia.

Dove invece il contratto di appalto **non prevede** l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività, allora il produttore del rifiuto è il committente.

In caso di **subappalto**: è prassi identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

ecocamere



### CO-RESPONSABILITA'

#### **Cassazione Penale 10.4.12, n. 13363**

Emerge dall' esame degli art. 188, 193 e ss. D.lgs. 152/06.

**Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l' accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

E', perciò, evidente che l' inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull' ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell' elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

ecocamere



### **Cosa fa l' Impresa quando è produttrice di Rifiuti**



#### **ADEMPIMENTI**

##### **Deve:**

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- iscrizione al REN se obbligati
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere

## Caratterizzare

### un Rifiuto



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto,
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ecocamere

### **REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO**



#### **L'impresa edile:**

per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo, demolizione e costruzione (anche di cantiere) è **esonerata** dalla tenuta del **registro di carico e scarico** [articoli 189 e 190 D.lgs. 152/06], per la stessa attività, produttrice di rifiuti pericolosi, **non ci sono esclusioni** in merito alla tenuta **dei registri** (es. cemento – amianto, olii, batterie).

Attenzione alle attività accessorie: Per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il **registro di carico e scarico** e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.



tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.



ecocamere

**Ecocerved**

**EcoCamere**

MUD Telematico

**Registro AEE**

Banca Dati Albo gestori ambientali

**Registro F-gas**

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

**MUD Semplificato**

Banca Dati F-gas

**EcoDesk**

Registro Pile

MUD Comuni

**Albo gestori ambientali**